

## **DELIBERAZIONE N. 32 DD. 15.06.2007**

**OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DECADUTO, SIGNOR GAVAZZA PALMO, CON IL PRIMO DEI CANDIDATI NON ELETTI DELLA LISTA “VOLTIAMO PAGINA”, SIGNOR DONINI LUCA.**

Il Sindaco, relatore, comunica:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 10 maggio 2007 il signor Gavazza Palmo, consigliere della lista “Voltiamo Pagina”, è stato dichiarato decaduto dalla carica per incompatibilità ex articolo 21, comma 1, lettera d), del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 1/L.

Al riguardo, l'articolo 100 dello stesso Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali prevede che “il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età”.

A seguito di iscrizione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale del 29.05.2007 della proposta di surroga del consigliere decaduto, la signora Donini Monica nata a Trento il 29.12.1960, primo dei candidati non eletti nella lista “Voltiamo Pagina”, ha formalmente rinunciato alla nomina per motivi personali e di ciò il Consiglio comunale ha preso atto nella stessa seduta del 29.05.2006.

Alla luce di tali circostanze, il Sindaco propone all'Assemblea consiliare di procedere alla surrogazione del consigliere decaduto, signor Gavazza Palmo, con il candidato che nella lista “Voltiamo Pagina” segue immediatamente la signora Donini Monica.

Al riguardo, lo stesso Sindaco mette, peraltro, in evidenza come il signor Donini Luca, unitamente ai signori Sartori Andrea, Giordani Maurizio, Fabio Mori, Paolo Donini, Meneghini Felice e Fernanda Sartori, abbia presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4064/06) per l'annullamento della deliberazione n. 38 di data 02-04.10.2006, esecutiva a termini di legge, con cui il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio alla società Paganella 2001 S.p.a. di Andalo di concessione edilizia in deroga per il progetto di “Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno – loc. Pian Dosson C.C. Molveno e C.C. Andalo”.

In relazione a tale situazione il “Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L sancisce, all'articolo 21, 1° comma, lettera d), l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e “colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune”, stabilendo, al quarto comma dello stesso articolo 21, che la summenzionata ipotesi di incompatibilità non si applichi agli amministratori per fatti connessi con l'esercizio del mandato, mentre il comma 2 del successivo articolo 23 del medesimo “Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali” stabilisce che le cause di incompatibilità sopravvenute importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, è da mettere in evidenza che, al momento della proposizione del ricorso, il signor Donini Luca non rivestiva la carica di consigliere ed,

anzi, nello stesso ricorso egli, al pari degli altri ricorrenti, sottolineava di agire in qualità albergatore titolare di azienda alberghiera affacciata o prossima alle rive del lago di Molveno e ciò, verosimilmente, per dimostrare la sussistenza di un "interesse diretto, concreto ed attuale" all'annullamento del provvedimento impugnato e, quindi, per avvalorare la sua legittimazione attiva all'impugnazione della deliberazione consiliare n. 38/06.

Alla luce di tali osservazioni non può certo sostenersi che il ricorso attivato dal signor Donini Luca sia correlato in qualche modo a compiti istituzionali e che, di conseguenza, sia applicabile nei suoi confronti l'esimente di cui al precitato comma 4, dell'articolo 21 del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

In presenza di una causa di incompatibilità, l' articolo 24, comma 1, del più volte citato D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L, prevede l'adozione da parte del Consiglio comunale di un primo atto con il quale viene contestata all'interessato la condizione ostativa; l'interessato, entro i dieci giorni successivi la notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di formulare osservazioni o di rimuovere la causa stessa dell'incompatibilità.

In applicazione della summenzionata disposizione normativa, si propone, pertanto, che contestualmente al provvedimento di surroga, il Consiglio comunale provveda a contestare formalmente al signor Donini Luca la causa di incompatibilità ex articolo 21, comma 1, lettera d, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.

Tutto ciò premesso

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 34 di data 25.05.2005, mediante la quale il Consiglio comunale ha proceduto alla convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale nelle elezioni tenutesi il 8.05.2005.

**Vista** la deliberazione consiliare n. 28 di data 10.05.2005, mediante la quale consigliere comunale, signor Gavazza Palmò, è stato dichiarato decaduto dalla carica per incompatibilità ex articolo 21, comma 1, lettera d), del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 1/L.

**Atteso che**, ai sensi l'articolo 100 dello stesso Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 1/L, "il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età".

**Presa visione** del verbale delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale svoltesi in data 8 maggio 2005 e della deliberazione consiliare n. 28 dd. 10.05.2007 da cui risulta che il consigliere decaduto, signor Gavazza Palmò, è stato eletto nella Lista "Voltiamo Pagina" e che il primo dei non eletti appartenente a tale lista è la signora Donini Monica nata a Trento il 29.12.1960.

**Vista** la nota di data 28.05.2007, acquisita agli comunali in data 28.05.2007sub prot. n. 1944 con cui la signora Donini Monica nata a Trento il 29.12.1960, candidato che nella medesima lista "Voltiamo Pagina" segue immediatamente l'ultimo eletto, ha formalmente rinunciato all'assunzione della carica di consigliere comunale per ragioni familiari.

**Constatato che** il candidato nella lista "Voltiamo Pagina" che segue immediatamente la signora Donini Monica è il signor Donini Luca nato a Trento il 22.02.1963.

**Visto** il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento presentato dal signor Donini Luca ed altri e notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4064/06, deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 di data 02-04.10.2006 avente ad oggetto."Autorizzazione ai sensi dell'articolo 104 della L.P. n. 22/91 e ss.mm. relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla società Paganella 2001 S.p.a. con sede in Andalo per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno- loc. Pian del Dossn CC. Molveno e CC. Andalo".

**Fatte presenti** e riconfermate le motivazioni contenute nella deliberazione consiliare n. 11 di data 15 febbraio 2007 con cui è stata contestata al consigliere Giordani Maurizio la causa di incompatibilità sopravvenuta ex articolo 21, comma 1, lettera d) del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L per aver presentato, unitamente al signor Donini Luca, il ricorso al T.R.G.A. di Trento in precedenza citato.

**Visto il** "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L ed in particolare gli articoli 21, 23, 24 e 100.

**Visto** il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

**Con** n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. Di disporre la surrogazione del consigliere comunale signor Gavazza Palmo, dichiarato decaduto con deliberazione consiliare n. 28 di data 10.05.2005, con il primo dei candidati non eletti nella lista "Voltiamo Pagina", signor Donini Luca nato a Trento il 22.02.1963.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R.1° febbraio 2005 n. 3/L, la surrogazione è immediatamente operativa.
3. Di contestare formalmente, per le motivazioni esposte in premessa ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L, la situazione di incompatibilità esistente nei confronti del consiglieri comunale, signor Donini Luca.
4. Di inviare copia della presente deliberazione al Consigliere Donini Luca, assegnando ai medesimo il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di notifica, per formulare eventuali osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità;
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono impegni diretti di spesa.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.